



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8136 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: A. Davide, Allà Kadi, A. Claudia, A. Andrea, B. Silvia, B. Alessandra, Baranikov I., B. Fabiana, B. Ludovica, B. Simone, B. Annarita, B. Francesco Maria, B. Angelica, B. Francesca, C. Giada, C. Arianna Valentina, C. Roberta, C. Carlotta, C. Maria Chiara, C. Paola, Carlà Andrea, C. Giulio Antonio M., C. Andrea, C. Francesco, C. Debora, C. Chiara, C. Virginia, C. Anna Lucia, C. Elena, C. Loredana, C. Dario, C. Martina, C. Cecilia, C. Eleonora, C. Chiara, C. Greta, C. Francesco, C. Dossi Federica, D'A. Irene, De M. Gabriele, De N. Daniele, De R. Marian, De S. Paolo, De T. Cesare, Del V. Alessia, Della R. Ludovica, Della V. Teresa, D. Martina, Di L. Irene, Di M. Deborah, Di S. Marco, D. Anna Giulia, D. Valeria, .... Omissis..... rappresentati e difesi dagli avv. Francesco S., Francesco L., Gabriele La M. R., con domicilio eletto presso Francesco S. in Roma, Via Antonio S., ---; Manzalini M.,

rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele La Malfa R., Francesco S., Francesco L., con domicilio eletto presso Francesco S. in Roma, Via Antonio S., ---; Strano I., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco L., Gabriele La Malfa R., Francesco S., con domicilio eletto presso Francesco S. in Roma, Via Antonio S., ---;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca;  
Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Catanzaro - Magna Graecia, Università degli Studi di Chieti, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell'Aquila, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università statale degli Studi di Milano, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi dell'Insubria;

Cineca - Consorzio Interuniversitario;

tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare C. e Marco P., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe V. in Roma, via A. B., ---;

***nei confronti di***

Claudia S.;

***per l'annullamento***

del decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 recante “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale 2014/2015”;

del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 220 recante “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015”;

del decreto ministeriale 7 marzo 2014, n. 218 recante “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2014/2015”;

del bando di concorso per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico delle Facoltà di Medicina e Chirurgia “A Gemelli”, a.a. 2014/2015 pubblicato il 10 gennaio 2014;

degli atti di pubblicazione dei punteggi del 22 aprile 2014;

della graduatoria pubblicata il 12 maggio 2014, nella parte in cui non risultano utilmente collocati i ricorrenti;

dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula; della documentazione di concorso distribuita dal CINECA e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti di essere ammessi ai corsi di laurea di medicina e chirurgia e protesi dentaria e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

e per la condanna in forma specifica all'adozione del provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intime;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 7839 del 21 luglio 2014, che accoglie la domanda cautelare di iscrizione in soprannumero dei ricorrenti presso le Università di interesse ed ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizzando i pubblici proclami;

Vista l'istanza di "integrazione / correzione" dell'ordinanza n. 7839/2014 avanzata da alcuni ricorrenti, ai sensi dell'art. 58 cod. proc. amm.;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 10268 del 13 ottobre 2014, che ordina incumbenti istruttori in ordine all'accertamento dell'intervenuta notifica del ricorso all'Università statale degli studi di Milano e all'Università degli studi di Cagliari, e dispone la correzione di errore materiale contenuto nella precedente ordinanza n. 7839/2014, nell'indicazione del nome della ricorrente Caterina R.;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 4740 del 30 marzo 2015, che converte la domanda ex art. 58 cod. proc. amm. in motivi aggiunti e accoglie anche la domanda cautelare di iscrizione in soprannumero proposta da alcuni ricorrenti nei confronti delle Università di Milano Statale e di Cagliari;

Vista la rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente Simone B.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Preliminarmente va preso atto della rinuncia al ricorso ritualmente depositata dal ricorrente Simone B..

La controversia in esame attiene alla legittimità del concorso per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015, sfociato nella graduatoria unica nazionale pubblicata in data 12 maggio e rettificata il 22 maggio 2014, che vede i ricorrenti collocati in posizione non utile.

In proposito il collegio non ha motivo di discostarsi dai molteplici precedenti, concernenti casi del tutto analoghi, che hanno visto riconosciute le ragioni dei ricorrenti (v. C.S., VI, n.15/2015; Tar Lazio, III bis, n. 6014/2015; C.G.A. n.332/2015).

**Va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell'anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.**

Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare "la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'

interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”, si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (*ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n. 3984 del 10 marzo 2015 in cui, *melius re perpensa*, il Collegio ha specificato che, “di per sé sola, la circostanza dell’apposizione del ”codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale”.

Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2013/2014 l’effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2005 del 5.01.2005 del Consiglio di Stato, sez. VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei

candidati, ben avrebbe potuto consentire l'associazione dell'elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato".

Pertanto, essendosi le medesime condizioni verificate anche con riferimento alla graduatoria unica nazionale 2014/2015 – e, in particolare, nella selezione concernente i ricorrenti - il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullate le graduatorie relative alle Università convenute, nella parte in cui escludono i ricorrenti, con conseguenziale ammissione degli stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea in medicina e chirurgia, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Sardegna, n.230/2013; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; Tar Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Considerato che i ricorrenti sono stati ammessi in via cautelare alla frequenza del corso in argomento, va respinta la domanda di risarcimento del danno anche in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dall'articolo 30, comma 2, c.p.a.

Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia intervenuta da parte del ricorrente sig. Simone B. e lo accoglie con riguardo ai restanti ricorrenti. Per l'effetto annulla *in parte qua*, ai fini indicati in motivazione, la graduatoria impugnata e conferma l'iscrizione dei ricorrenti al corso di laurea in questione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

